



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 14596 del 2014, proposto da:

Cecconi Andrea, Fuochi Beatrice, Starace Federico, Iacopini Paola, Martinez Miryam, Turri Matteo, Pruiti Francesca, Capponi Leonardo e Rotolo Doriana, rappresentati e difesi dagli avv.ti Michele Bonetti e Santi Delia, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Bonetti & Partners in Roma, via San Tommaso D'Aquino, 47;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore;

Università degli Studi di Pisa, in persona del Rettore pro tempore;

Università degli Studi di Bari, in persona del Rettore pro tempore;

rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

CINECA;

nei confronti di

Mirta Pinizzotto, Ettore Filippelli, Costanza Giannuzzi, Francesco Tartari, Denise Drittone;

Pietro Bandettini, rappresentato e difeso dall'avv. Donatella Buscaino, con domicilio presso la segreteria del Tribunale in Roma, via Flaminia 189;

per l'annullamento

della graduatoria unica del concorso per l'ammissione ai Corsi di laurea in medicina, chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria per l' a.a. 2014/2015, pubblicata sul sito www.accessoprogrammato.miur.it, nella quale i ricorrenti risultano collocati oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammessi ai corsi e dei successivi scorrimenti nella parte in cui non considerano l'iscrizione di parte ricorrente;

di tutti gli ulteriori provvedimenti indicati nel ricorso introduttivo e, in particolare, della documentazione distribuita ai candidati nella quale risulta impresso sotto il codice a barre il codice alfanumerico e del provvedimento non conosciuto con il quale l'Ateneo si è determinato a far sigillare le schede anagrafiche in buste prive di internografia e consistenza;

nonché per il risarcimento del danno causato ai ricorrenti dall'illegittimo operato dell'amministrazione;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimare e del contro interessato Pietro Bandettini;

Vista l'ordinanza di questa Sezione n. 242 del 16 gennaio 2015, di accoglimento della domanda cautelare di ammissione con riserva dei ricorrenti al corso di laurea in questione, presso le Università di interesse;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 luglio 2015 il dott. Giuseppe Caruso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Rilevato che con il ricorso in epigrafe i ricorrenti impugnavano la graduatoria unica del concorso per l'ammissione ai corsi di laurea in medicina, chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria per l'a.a. 2014/2015;

Rilevato, altresì, che con ordinanza n. 242 del 16 gennaio 2015 questa Sezione ha accolto l'istanza cautelare ed ha ordinato all'amministrazione di disporre l'ammissione con riserva e in soprannumero dei ricorrenti;

Considerato che, con la memoria depositata in data 21 maggio 2015, i ricorrenti hanno reso noto al collegio di essere stati immatricolati con riserva al corso di laurea in medicina presso le Università di loro interesse, che frequentano regolarmente;

Preso atto che nella predetta memoria i ricorrenti chiedono che il ricorso sia dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse, "con il conseguente effetto di stabilizzazione della posizione giuridica di parte ricorrente";

Considerato che, quanto rappresentato dalla parte ricorrente nella memoria sopra indicata, fa sì che non resti al Collegio che dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto "la dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione del ricorso comporta l'improcedibilità dell'impugnazione, non potendo in tal caso - in omaggio al principio dispositivo - il giudice decidere la controversia nel merito, imponendosi una declaratoria in conformità" (tra le molte, si leggano Cons. Stato, quarta sezione, 15 aprile 2004, n. 3041 e 27 aprile 2004, n. 2551; T.A.R. Lazio, Roma, prima sezione, 2 febbraio 2011, n. 971 e 8 novembre 2010, n. 33224, T.A.R. Lazio, Roma, sezione terza bis, n. 7327 del 12 marzo 2015; T.A.R. Campania, Napoli, sesta sezione, n. 3141 del 18 giugno 2013, n. 3542 del 24 luglio 2012; n. 2008 del 2 maggio 2012; n. 564 del 3 febbraio 2012, e, quarta sezione, n. 22318 del 3 novembre 2010);

Ritenuto che l'esito in rito giustifica la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara

improcedibile, ferma restando l'immatricolazione in soprannumero dei ricorrenti nel corso di laurea in questione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente, Estensore

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/08/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)